



BREXIT: IL PUNTO DELLA SITUAZIONE SU RECIPROCIÀ E REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO

Non sono ancora state fornite, alla data odierna, indicazioni da parte del Ministero degli Affari Esteri - unico soggetto competente a fornire i dati in merito alla verifica della condizione di reciprocità ai sensi del comma 1 dell'art. 1 d.p.r. 31 agosto 1999 n. 394 - in merito alla portata applicativa dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione intervenuto tra Unione Europea e Regno Unito.

Tuttavia, sono pervenute dall'Ambasciata Britannica in Italia delle segnalazioni secondo cui alcuni notai locali avrebbero richiesto ai cittadini britannici protetti dall'accordo di recesso tra Unione Europea e Regno Unito di produrre un permesso di soggiorno per cittadini extra UE ai fini dell'acquisto di immobili in Italia.

Sul punto appare doveroso segnalare che, ai fini della verifica tanto della condizione di reciprocità, quanto della regolarità del soggiorno, occorre distinguere tra:

- 1) cittadini del Regno Unito e i relativi familiari protetti dall'accordo di recesso,
- e
- 2) cittadini del Regno Unito non protetti dall'accordo di recesso.

I primi sono coloro che hanno esercitato il diritto di soggiorno in uno Stato membro in conformità del diritto dell'Unione prima della fine del periodo di transizione (31 dicembre 2020) e che continuano a soggiornarvi dopo la fine del periodo di transizione.

Per costoro, ai sensi dell'art. 12 dell'accordo di recesso, «è vietata ogni discriminazione effettuata in base alla nazionalità ai sensi dell'articolo 18, primo comma, TFUE» e vale la considerazione per cui l'adempimento degli obblighi imposti agli Stati membri dal Trattato o dal diritto derivato non può essere soggetto a condizione di reciprocità, con conseguente inapplicabilità dell'art. 16 delle preleggi (in tal senso, BOGGIALI, *Brexit: entrata in vigore dell'accordo di recesso con il Regno Unito*, in *CNN Notizie* del 19 febbraio 2020).

Al più potrebbe porsi un problema di verifica dell'effettività di detto soggiorno, considerato che i diritti acquisiti dai cittadini britannici entro la fine del periodo di transizione continueranno ad essere protetti dall'accordo di recesso fino a quando il cittadino rimarrà legalmente residente in Italia.

In proposito, si segnala che l'Italia ha scelto di non prescrivere a tali soggetti l'obbligo di chiedere un nuovo *status* di soggiorno e, quindi, la validità dei documenti già rilasciati non viene meno per effetto della scadenza del termine del periodo di transizione, ferma restando la possibilità di richiedere



comunque un nuovo documento di soggiorno in formato digitale (carta biometrica) sulla base di quanto previsto dall'art. 18, comma 4, dell'accordo di recesso (richiesta che, comunque, non è obbligatoria. Sul punto, v. Risposta a quesito n. 1-2021, *REGNO UNITO – RECIPROCIÀ – acquisto di immobili da parte di cittadino britannico regolarmente soggiornante in Italia al 31 dicembre 2020*, est. BOGGIALI, pubblicata nel Notiziario odierno).

In ogni caso, è da escludere la necessità che costoro ottengano un permesso di soggiorno per cittadini extra UE e non appare, dunque, condivisibile la prassi segnalata dall'Ambasciata Britannica concernente richieste in tal senso provenienti da alcuni notai.

Diversa è la situazione per i cittadini britannici non protetti dall'accordo di recesso e, quindi, non regolarmente soggiornanti in Italia in conformità al diritto dell'Unione Europea alla data del 31 dicembre 2020 (scadenza del periodo di transizione).

Per costoro valgono le soluzioni negoziate nell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione che:

- sembrerebbe esentare dalla verifica della condizione di reciprocità per gli acquisti immobiliari (senonché, l'aver affermato i principi del trattamento nazionale e del trattamento della nazione più favorita con riferimento allo stabilimento e all'esercizio di un'impresa pone la questione se tale esenzione valga anche per l'acquisto immobiliare effettuato da cittadino britannico per motivi personali non finalizzati all'esercizio, in Italia, di attività economiche; in senso affermativo, LIOTTA, *Brexit e reciprocità: cosa cambia?*, in *Federnotizie* 27 gennaio 2021; BOGGIALI, *Brexit: il nuovo accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione*, in *CNN Notizie* del 28 gennaio 2021);

- consente di ritenere verificata la condizione di reciprocità relativamente alla costituzione di società, all'acquisto di partecipazioni sociali e all'assunzione di cariche sociali (LIOTTA, *Brexit e reciprocità: cosa cambia?*, cit.; BOGGIALI, *Brexit: il nuovo accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione*, cit.).

E solo per tali soggetti vale la considerazione per cui il notaio è tenuto a verificare la regolare presenza in Italia del cittadino di detto Paese in modo simile a quanto richiesto per gli altri cittadini extra UE, fermo restando che una presenza irregolare in Italia non inficia la validità dell'atto stipulato o la capacità giuridica o di agire per il soggetto, ma può avere riflessi deontologici o sanzionatori la condotta del Notaio che, in modo non occasionale, stipuli atti con soggetti che hanno violato le norme su ingresso e soggiorno in Italia (LIOTTA, *Brexit e reciprocità: cosa cambia?*, cit.).

Daniela Boggiali